

Circolare n. 262 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione* – 5° aggiornamento

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<ol style="list-style-type: none"> 1) ABI (Associazione Bancaria Italiana); 2) MEDIOCREDITO TRENINO (Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.); 3) BANCA SELLA (Banca Sella Holding S.p.A.) 		
Prima applicazione dell'IFRS 9	<p>Sono stati chiesti chiarimenti sull'approccio che la Banca d'Italia intende adottare in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 per soddisfare le richieste informative ai sensi dell'IFRS 7 paragrafi 42I e seguenti. In particolare, si chiede se la Banca d'Italia intenda definire un formato tabellare standard.</p>	CHIARIMENTO	<p>Si precisa che non saranno forniti specifici formati tabellari per soddisfare l'informativa richiesta in sede di prima applicazione dai paragrafi 42I e seguenti dell'IFRS 7. È lasciato, pertanto, alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali determinare le modalità più efficaci per fornire al pubblico tali informazioni.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Definizione di write-off	<p>È stato chiesto di confermare che la definizione di <i>write-off</i> non include i casi di cancellazione con rinuncia al diritto di credito (c.d. <i>debt-forgiveness</i>).</p> <p>È stato chiesto di chiarire come rappresentare le cancellazioni con rinuncia al diritto di credito (c.d. <i>debt-forgiveness</i>) nelle tabelle A.1.4, A.1.8, A.1.8 bis, A.1.9, A.1.9 bis, A.1.10 e A.1.11 di Parte E di Nota integrativa.</p> <p>È stato chiesto di chiarire come devono essere rilevate le <i>modification loss</i> derivanti da misure di <i>forbearance</i> che non comportano la cancellazione dell'esposizione creditizia nelle tabelle A.1.4, A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.1.8 bis, A.1.9, A.1.9 bis, A.1.10 e A.1.11. di Parte E, nonché nella tabella 3.3 di Parte B di Nota integrativa.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che i casi di cancellazione con rinuncia al diritto di credito (c.d. <i>debt-forgiveness</i>) rientrano nella definizione di <i>write-off</i> (vedi anche risposta al commento successivo).</p> <p>Le disposizioni precisano che, nelle tabelle di Parte E di Nota integrativa relative alla dinamica delle rettifiche di valore complessive e delle esposizioni creditizie deteriorate lorde, i casi di cancellazione con rinuncia al diritto di credito (c.d. <i>debt-forgiveness</i>) devono essere inclusi tra i “<i>write-off</i>” relativi all'esercizio di riferimento. Inoltre, per effetto della rinuncia al diritto di credito queste cancellazioni non formano oggetto di segnalazione nella colonna “<i>Write-off</i> parziali complessivi” delle tabelle A.1.6 e A.1.7, Parte E; tale impostazione si applica anche per le tabelle 3.3 e 4.5 dell'attivo di Stato Patrimoniale, Parte B.</p> <p>Nella tabella A.1.4 di Parte E di Nota integrativa è prevista una specifica riga per le “modifiche contrattuali senza cancellazioni”, che include i casi di <i>modification loss</i>, rilevate a fronte di misure sia di <i>forbearance</i> sia di rinegoziazioni commerciali, che non comportano la cancellazione dell'esposizione creditizia. Una riga analoga è stata inserita anche nelle altre tabelle di Parte E riguardanti la dinamica delle rettifiche di valore complessive e delle esposizioni creditizie deteriorate lorde (A.1.8, A.1.9, A.1.10 e A.1.11).</p> <p>Si osserva, infine, che nelle tabelle A.1.6 e A.1.7 di Parte E e nella tabella 3.3 di Parte B la colonna “<i>Write-off</i> parziali complessivi” non include, invece, i casi di <i>modification loss</i>, rilevate a fronte di misure di <i>forbearance</i> che non comportano la cancellazione dell'esposizione creditizia.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Modification gain/loss	Sono stati chiesti chiarimenti sulla voce di conto economico da utilizzare per rilevare le <i>modification loss</i> derivanti da misure di <i>forbearance</i> .	CHIARIMENTO	In linea con lo schema segnaletico Finrep, è stata inserita una specifica voce di conto economico (voce 140 "Utili (perdite) da modifiche contrattuali") per le perdite derivanti dalle modifiche contrattuali (misure di <i>forbearance</i> e rinegoziazioni commerciali) che non comportano la cancellazione dell'esposizione creditizia. La voce include gli importi derivanti dall'adeguamento operato ai valori contabili delle attività finanziarie, considerate al lordo delle rettifiche di valore complessive, in modo da riflettere le modifiche apportate ai flussi di cassa contrattuali (cfr. IFRS 9.5.4.3 e Appendice A). La voce non include, invece, l'impatto delle modifiche contrattuali sull'ammontare delle perdite attese, da ricondurre nella voce 130 "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito".
Rettifiche di valore	In relazione alla tabella 8.2, Parte C di Nota integrativa, è stato chiesto di specificare se la voce "di cui: Finanziamenti deteriorati acquisiti o originati" fa riferimento unicamente alla voce B. "Finanziamenti" o anche alla voce A. "Titoli di debito".	CHIARIMENTO	La voce si riferisce sia ai finanziamenti sia ai titoli di debito. Pertanto, essa è stata ridenominata: "di cui: Attività finanziarie <i>impaired</i> acquisite o originate".

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Informativa richiesta dall'IFRS 15	<p>È stato chiesto di eliminare la A.6 <i>“Informativa relativa ai contratti con i clienti”</i> e di trasferire l’informativa prevista dall’IFRS 15 nella A.2 <i>“Parte relativa alle principali voci di bilancio”</i> della Parte A di Nota integrativa.</p> <p>È stato chiesto di precisare che i ratei derivanti da contratti con i clienti ai sensi dei paragrafi 116 e seguenti dell’IFRS 15 sono inclusi nella voce 120. <i>“Altre attività”</i> dell’attivo e nella voce 80. <i>“Altre passività”</i> del passivo di Stato Patrimoniale.</p> <p>Con riferimento alla Parte C di Nota integrativa, è stato osservato che l’informativa sulla composizione dei ricavi derivanti dai contratti con i clienti richiesta dall’IFRS 15 è in gran parte soddisfatta dall’attuale tabella 2.1 <i>“Commissioni attive: composizione”</i> in un formato tabellare definito. E’ stato suggerito di integrare la tabella, ove necessario, al fine di garantire la piena rispondenza alle richieste dell’IFRS 15.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Le disposizioni sono state modificate. L’informativa di natura qualitativa prevista dall’IFRS 15 è stata spostata sotto la A.2 <i>“Parte relativa alle principali voci di bilancio”</i> della Parte A di Nota integrativa. Le informazioni di natura quantitativa, invece, vanno fornite dalle banche nelle sezioni di nota integrativa relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, secondo un formato libero.</p> <p>Le disposizioni sono state modificate. Nel Capitolo 2, paragrafo 2 è stato precisato che i ratei derivanti da contratti con i clienti ai sensi dei paragrafi 116 e seguenti dell’IFRS 15 sono inclusi nelle voci 120. <i>“Altre attività”</i> e 80. <i>“Altre passività”</i> a seconda che siano attivi o passivi.</p> <p>Si ritiene opportuno mantenere l’attuale previsione della tabella 2.1 <i>“Commissioni attive: composizione”</i>. L’informativa richiesta dall’IFRS 15 va fornita ad integrazione dell’intera Parte C di Nota integrativa, in formato libero. Ciò in quanto il principio contabile disciplina i ricavi derivanti dai contratti con i clienti nei quali possono rientrarvi anche altre tipologie di proventi diversi da quelli inclusi nella voce di conto economico <i>“Commissioni attive”</i>. Pertanto, è rimessa all’autonomia dei competenti organi aziendali la scelta delle modalità di rappresentazione più idonee delle richieste informative dell’IFRS 15.</p>
Controparti	È stato chiesto di sostituire la locuzione <i>“Amministrazioni Pubbliche”</i> con <i>“Governi ed altri enti pubblici”</i> nelle tabelle di Nota integrativa relative alla composizione per debitori/emittenti/controparti, nonché di precisare il contenuto di tale voce.	IN PARTE	Nel Capitolo 1, paragrafo 5 è stato chiarito che la locuzione <i>“Amministrazioni pubbliche”</i> include sia i governi sia gli altri enti pubblici, in conformità con il Finrep.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Forme tecniche: titoli di debito	<p>Con riferimento alla voce 40. "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" dello schema di Stato Patrimoniale è stato chiesto di inserire il dettaglio relativo ai titoli di debito. Tale dettaglio andrebbe fornito anche nella tabella 6.1. "Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione", Parte C di Nota integrativa.</p> <p>In relazione alle tabelle A.1.1 e A.1.2 della Parte E di Nota integrativa, è stato proposto di prevedere, per la voce delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, l'apertura in: banche, finanziamenti e titoli di debito.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>In linea con l'attuale impostazione del bilancio, secondo cui l'informativa sulle forme tecniche è fornita nella Parte B di Nota integrativa, l'evidenza sui titoli di debito delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è fornita nelle tabelle 4.1 e 4.2, Parte B, di Nota integrativa. Nella tabella 6.1. "Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione", Parte C di Nota integrativa resta confermata, per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, la suddivisione nelle sottovoci "Crediti verso banche" e "Crediti verso la clientela" (che includono anche i titoli di debito).</p> <p>Le tabelle A.1.1 e A.1.2 della Parte E di Nota integrativa prevedono una classificazione per portafogli contabili, piuttosto che per forme tecniche e controparti. In ogni caso, è rimessa all'autonomia dei competenti organi aziendali la possibilità di fornire informazioni integrative ritenute rilevanti in calce alle tabelle.</p>
Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	<p>È stato chiesto di confermare che la tabella 2.5 "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al <i>fair value</i>" della Parte B di Nota integrativa include sia le attività finanziarie che non superano il cosiddetto SPPI test previsto dall'IFRS 9, sia le attività riconducibili al modello di <i>business "Other"</i> ai sensi dell'IFRS 9.</p>	<p>SI</p>	<p>Le disposizioni sono state modificate.</p> <p>Nel Capitolo 2, paragrafo 2 è stata modificata l'istruzione relativa alla voce 20. "Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico", prevedendo che nella sottovoce c) "le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al <i>fair value</i>" siano rilevate le attività, diverse da quelle designate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico, che "non soddisfano i requisiti per la classificazione a costo ammortizzato, al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva o che non hanno finalità di negoziazione".</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Calcolo del valore lordo e delle rettifiche di valore complessive</p>	<p>Con riferimento alla tabella 4.5 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive”, Parte B di Nota integrativa, è stato chiesto di eliminare l'esempio illustrativo proposto oppure, in alternativa, di prevedere due esempi: 1) quello proposto nel documento per la consultazione, che si applicherebbe ai crediti “risolti” per i quali non maturano più interessi contrattuali (i.e. sofferenze); 2) un altro esempio riguardante i crediti non risolti (i.e. esposizioni scadute deteriorate e inadempienze probabili), che sarebbe coerente con la rappresentazione proposta dall'Approccio A riportato nel documento emanato dall'<i>IFRS Transition Resource Group for impairment of Financial Instruments</i> (ITG) l'11 dicembre 2015. Secondo tale approccio, il valore lordo e le rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie deteriorate si incrementerebbero sempre nel tempo in base al tasso di interesse effettivo.</p>	<p>SI</p>	<p>Si osserva che, in assenza al momento di un approccio specifico indicato dai principi contabili internazionali e di un approccio condiviso a livello internazionale, viene lasciata aperta la possibilità agli intermediari di adottare la modalità di rappresentazione, coerente con l'IFRS9, ritenuta più appropriata, dando informativa della scelta adottata in calce alle tabelle 3.3 e 4.5 della Parte B di Nota integrativa.</p> <p>Premesso ciò, il box esemplificativo della tabella 4.5 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive”, Parte B di Nota integrativa è stato eliminato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Rilevazione delle attività finanziarie <i>impaired</i> acquisite o originate	<p>È stato chiesto di chiarire se i crediti deteriorati acquisiti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale debbano essere inclusi nel “di cui: attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” delle tabelle 3.3, 4.1, 4.2 e 4.5, Parte B di Nota integrativa. È stato altresì chiesto di specificare cosa debba intendersi per “attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” nella tabella 4.1, Parte B di Nota integrativa.</p>	CHIARIMENTO	<p>Le “attività finanziarie <i>impaired</i> acquisite o originate” sono quelle che soddisfano la definizione di cui all’Appendice A dell’IFRS 9 (cfr. Capitolo 1, paragrafo 5).</p> <p>Le istruzioni alle tabelle 3.3, 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 sono state modificate per chiarire che nella riga “di cui: attività finanziarie <i>impaired</i> acquisite o originate” sono inclusi i crediti <i>impaired</i> acquisiti nell’ambito di operazioni di aggregazione aziendale (inclusi i caso di acquisizioni di <i>bad bank</i>). In calce a tali tabelle occorrerà fornire l’importo, se rilevante, dei crediti <i>impaired</i> acquisiti nell’esercizio a seguito di operazioni di aggregazione aziendale.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Attività materiali	<p>E' stato osservato che l'inclusione delle rimanenze di attività materiali nella voce dell'attivo 80. "Attività materiali" comporterà un disallineamento con il Finrep.</p> <p>Con riferimento alla tabella 8.6 "Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue", Parte B di Nota integrativa è stato chiesto di inibire la compilazione delle colonne "Mobili", "Impianti elettronici" e "Altre" in corrispondenza delle righe B6 e C6 a) relative ai trasferimenti da/a immobili detenuti a scopo di investimento.</p> <p>In relazione alle tabelle 8.6 e 8.7 dell'attivo, Parte B di Nota integrativa è stato chiesto di eliminare la riga C.6 b) "Trasferimenti a rimanenze di attività materiali" per coerenza con la tabella 8.8 "Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: variazioni annue", in cui non sono previsti trasferimenti da attività materiali a uso funzionale o a scopo di investimento.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Si prende atto del disallineamento con il Finrep (il quale prevede la segnalazione delle sole attività materiali a uso funzionale o detenute a scopo di investimento), ma nella voce dell'attivo delle "attività materiali" sono ricomprese tutte le immobilizzazioni materiali, a prescindere dal principio contabile di riferimento adottato dalle banche (IAS 16, IAS 40 o IAS 2). Tale disallineamento si è ritenuto necessario al fine di tenere conto della possibilità di ricondurre in tale voce dell'attivo anche le rimanenze di attività materiali (incluse quelle ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute) disciplinate dallo IAS 2, altrimenti ricomprese nella voce dell'attivo "Altre attività" del 4° aggiornamento della Circolare 262.</p> <p>La tabella è stata modificata.</p> <p>La tabella è stata modificata.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Derivati finanziari e creditizi “altri”	In relazione alle tabelle 2.1 dell’attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica” e 2.1. del passivo “Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica”, Parte B della Nota integrativa è stato chiesto di allineare le regole di compilazione per le sottovoci “derivati finanziari: altri” e “derivati creditizi: altri”.	SI	Le disposizioni sono state modificate. Le istruzioni delle sottovoci “derivati finanziari: altri” e “derivati creditizi: altri” nelle due tabelle dell’attivo e passivo di Stato Patrimoniale sono state allineate. In particolare, tali sottovoci includono i derivati scorporati da passività finanziarie strutturate i cui contratti “ospite” sono stati classificati in portafogli diversi da quello di negoziazione, nonché i derivati connessi gestionalmente con altre attività finanziarie valutate obbligatoriamente al <i>fair value</i> con impatto a conto economico.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Impegni ad erogare fondi e garanzie rilasciate</p>	<p>In relazione alla tabella 3.1 “Passività finanziarie designate al <i>fair value</i>: composizione merceologica”, Parte B di Nota integrativa è stato chiesto di chiarire come debbano essere rappresentati gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate designate al <i>fair value</i> nel caso in cui l’esposizione assuma segno positivo, nonché il relativo effetto a conto economico.</p> <p>Con riferimento alla tabella 1 “Impegni e garanzie finanziarie rilasciate”, Altre informazioni, Parte B di Nota integrativa è stato chiesto di confermare che il valore da riportare è il saldo al lordo delle rettifiche di valore. Si chiede, inoltre, conferma che nella tabella devono essere ricompresi esclusivamente le garanzie e gli impegni soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 (e non anche quelli valutati al <i>fair value</i>).</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>La tabella 3.1 “Passività finanziarie designate al <i>fair value</i>: composizione merceologica”, Parte B di Nota integrativa contiene l’evidenza degli impegni a erogare fondi ai sensi del paragrafo 2.3 lettera a) dell’IFRS 9 e delle garanzie finanziarie rilasciate come definite nell’Appendice A dell’IFRS 9. Nel caso in cui il <i>fair value</i> di tali esposizioni assuma valore positivo, esso dovrà essere riportato nello Stato Patrimoniale nella voce 20 dell’attivo “Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico”, sottovoce “Attività finanziarie designate al <i>fair value</i>”, in contropartita della voce 110 del Conto Economico “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico”. Nella tabella dell’attivo 2.3 “Attività finanziarie designate al <i>fair value</i>: composizione merceologica”, Parte B di Nota integrativa essi saranno inclusi convenzionalmente nella sottovoce “Finanziamenti-altri”.</p> <p>Le istruzioni della tabella 1 “Impegni e garanzie finanziarie rilasciate” sono state modificate per chiarire che occorre rappresentare il saldo al lordo degli accantonamenti complessivi e al netto delle erogazioni, escussioni e dei rimborsi effettuati dal debitore garantito. Inoltre, coerentemente con una simile informativa presente nel Finrep, è stato chiarito l’ambito di applicazione della tabella che include i soli impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Sono esclusi, pertanto, gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate che sono valutati al <i>fair value</i>.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Impegni ad erogare fondi e garanzie rilasciate	<p>È stato chiesto di includere nella tabella 1 “Impegni e garanzie finanziarie rilasciate”, Altre informazioni, Parte B di Nota integrativa, anche l’informativa relativa agli “altri impegni”, conformemente alla tavola 9.1 del Finrep. Alternativamente, si chiede di chiarire la rappresentazione delle garanzie di natura commerciale.</p>	CHIARIMENTO	<p>Il Finrep classifica le esposizioni “fuori bilancio” secondo due criteri: 1) quello prudenziale stabilito dall’Allegato I della CRR e 2) quello del principio contabile di riferimento per la misurazione (IFRS 9 oppure IAS 37/IFRS 4). Nella Circolare 262, la Parte B di Nota integrativa contiene informazioni solo di natura contabile, a differenza della Parte E che contiene informazioni basate sia su dati contabili sia su dati gestionali. Pertanto, in conformità con la logica della Parte B, nelle tabelle delle “Altre informazioni” gli impegni e le garanzie finanziarie rilasciate sono classificati in base al principio contabile applicabile (IFRS 9 oppure IAS 37/IFRS 4). La tabella 1 include i soli impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Le garanzie di natura commerciale non sono soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9; esse sono pertanto incluse nella tabella 2 “Altri impegni e altre garanzie rilasciate”.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se le esposizioni fuori bilancio includano anche gli impegni revocabili.</p>	CHIARIMENTO	<p>Gli impegni a erogare fondi riportati nella tabella 1 si riferiscono agli impegni soggetti alle regole di svalutazione previste dall’IFRS 9. In proposito, si osserva che gli impegni revocabili a erogare fondi potrebbero non soddisfare la definizione di “<i>loan commitments</i>” prevista dall’IFRS 9 e pertanto potrebbero essere valutati in conformità con lo IAS 37 (cfr. IFRS 9 BC 5.243). In tale circostanza, essi andranno rappresentati nella tabella 2. “Altri impegni e altre garanzie rilasciate”.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	Con riferimento alla voce di Conto Economico 160. a) “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – per rischio di credito relativo a impegni e garanzie rilasciate” è stato chiesto di cambiarne la denominazione in “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – impegni e garanzie rilasciate”, per una maggiore coerenza con la voce di Stato Patrimoniale 100. a) “Fondi per rischi e oneri – impegni e garanzie rilasciate”.	SI	Le disposizioni sono state modificate.
Prospetto analitico della redditività complessiva	Con riferimento al Prospetto della redditività complessiva, voce 30. “Passività finanziarie designate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico” è stato chiesto di inserire il dettaglio per (a) variazione del merito creditizio e (b) trasferimento ad altre componenti di patrimonio netto (per cancellazione), in linea con quanto previsto per la voce 20. “Titoli di capitale designati al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva”.	SI	Le disposizioni sono state modificate.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Parte E, Sezione 1 “Rischio di credito”: perimetro delle esposizioni</p>	<p>Nelle tabelle di Parte E di Nota integrativa in cui è prevista una classificazione delle attività finanziarie per portafoglio contabile è stato chiesto di chiarire se nel portafoglio di negoziazione debbano essere incluse anche le esposizioni classificate come attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5.</p> <p>È stato chiesto di chiarire il perimetro delle esposizioni “fuori bilancio”. In particolare, è stato chiesto se devono essere ricompresi anche gli impegni revocabili e se vadano considerati solo gli impegni a erogare fondi o anche le altre “esposizioni fuori bilancio” (derivati, rischio di controparte, ecc.).</p> <p>È stato chiesto di chiarire se la tabella A.1.3 “Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)” includa tutte le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva, oppure solo quelle attività che sono scadute come nella corrispondente tavola del Finrep.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>In continuità con l'impostazione del 4° aggiornamento della Circolare 262, nelle tabelle di Parte E di Nota integrativa in cui le attività finanziarie sono classificate per portafoglio contabile è prevista una voce ad-hoc (“attività finanziarie in via di dismissione”) per le attività finanziarie che si qualificano come attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5. Esse sono pertanto escluse dal portafoglio contabile di negoziazione.</p> <p>Si fa innanzitutto presente che, in continuità con l'impostazione del 4° aggiornamento della Circolare 262, le informazioni della Parte E di Nota integrativa, salvo diversamente specificato, sono di natura “gestionale” e pertanto possono non coincidere con i dati contabili riportati nelle Parti B e C della Nota integrativa. Fanno eccezione le tabelle e le informative per le quali è specificatamente richiesta l'indicazione del “valore di bilancio” (cfr. informativa introduttiva di Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura). Premesso ciò, nelle tabelle in cui non sono richiesti i “valori di bilancio” è prevista la distinzione tra: “esposizioni creditizie per cassa” ed “esposizioni fuori bilancio”. Queste ultime includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (tra cui gli impegni revocabili e irrevocabili e i derivati) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (cfr. definizioni contenute nelle informazioni di natura quantitativa – A. Qualità del credito della Sezione 1 – Rischio di credito).</p> <p>La tabella A.1.3, conformemente al Finrep, include le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva che sono scadute. Il testo delle istruzioni è stato modificato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Parte E, Sezione 1 “Rischio di credito”: perimetro delle esposizioni	È stato chiesto di confermare che nell’ambito delle tabelle A.2.1 e A.2.2 le esposizioni fuori bilancio includono solo gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate.	CHIARIMENTO	Le tabelle in esame fanno riferimento a informazioni contabili. In particolare, si fa riferimento ai soli impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9.
Parte E, Sezione 1 “Rischio di credito”: Tabella A.1.2.	<p>Con riferimento alla tabella A.1.2 “Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)” è stato chiesto di eliminare l’informativa richiesta in calce (in particolare le minusvalenze cumulate delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e dei derivati di copertura con evidente scarsa qualità creditizia), in conformità con l’aggiornamento del Finrep per l’IFRS 9 che non richiede più l’informativa sulle minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito per le attività finanziarie di negoziazione.</p> <p>È stato chiesto di chiarire che l’informativa da fornire in calce alla tabella A.1.2 sulla differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquisite e il prezzo di acquisto di tali attività debba intendersi come cumulata e non limitata agli acquisti perfezionati nel corso dell’esercizio.</p>	<p>NO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>L’informativa, già presente nel 4° aggiornamento della Circolare 262, è utile per l’analisi della qualità del credito; in particolare, consente di monitorare le minusvalenze da valutazione sulle attività finanziarie di negoziazione e derivati che, sebbene di scarsa qualità creditizia, non rientrano nella definizione di esposizioni creditizie deteriorate.</p> <p>L’informativa è già presente nel 4° aggiornamento della Circolare 262. Al riguardo si osserva che la tabella riporta, per i vari portafogli contabili, l’esposizione lorda, le rettifiche di valore complessive e l’esposizione netta. L’informativa da fornire in calce alla tabella deve essere riferita allo stesso perimetro delle informazioni riportate in tabella. Pertanto, la differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto deve essere “cumulata” e riferita alle attività incluse nella tabella.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Parte E, Sezione 1 “Rischio di credito”: Attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute (Tabella A.4)</p>	<p>Con riferimento alla tabella A.4 sulle attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute è stato chiesto di chiarire che le attività oggetto di rilevazione sono quelle che risultano iscritte nello Stato Patrimoniale alla data di riferimento del bilancio.</p> <p>È stato chiesto di confermare che nella tabella A.4 sono incluse anche le attività derivanti da <i>debt-equity swap</i> e <i>debt-asset swap</i> nonché gli immobili acquisiti in sede di asta giudiziaria e iscritti nei bilanci delle <i>Real Estate Owned Company</i> (REOCO).</p> <p>Con riferimento ai crediti di <i>leasing</i> deteriorati è stato chiesto di precisare che l’eventuale reimpossessamento del bene non debba essere oggetto di segnalazione, nella misura in cui il bene restituito sia assimilato a una garanzia reale.</p> <p>Sempre con riferimento ai crediti di <i>leasing</i> è stato osservato che il mancato riscatto del bene non implica necessariamente che l’attività acquisita derivi dall’escussione delle garanzie ricevute. Si chiede pertanto di eliminare tale fattispecie dalla definizione di “Attività finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute”, contenuta nel Capitolo 1, paragrafo 5.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>IN PARTE</p>	<p>Le attività finanziarie e non finanziarie da includere nella tabella A.4 sono quelle iscritte nello Stato Patrimoniale alla data di riferimento del bilancio.</p> <p>Tali fattispecie sono incluse nella definizione generale di “Attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute” contenuta nel Capitolo 1, paragrafo 5, della Circolare 262. In calce alla tabella A.4 va fornito il dettaglio delle attività acquisite per forma tecnica, ove rilevante. Nel bilancio consolidato, nell’ambito delle istruzioni alla tabella A.4 è stato precisato che gli immobili acquisiti in sede di asta giudiziaria e iscritti nei bilanci delle <i>Real Estate Owned Company</i> (REOCO) vanno segnalati nella Tabella solo se le REOCO sono consolidate ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali.</p> <p>Il reimpossessamento del bene oggetto di un contratto di leasing deteriorato va segnalato fra le “Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute”, nella misura in cui è iscritto nello Stato Patrimoniale alla data di riferimento del bilancio.</p> <p>La definizione di “Attività finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute”, contenuta nel Capitolo 1, paragrafo 5 è stata modificata per precisare che il mancato riscatto del bene è segnalato nella misura in cui esso derivi da un contratto di <i>leasing</i> finanziario deteriorato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Parte E, Sezione 1 “Rischio di credito”: Attività tramite l’escussione delle garanzie ricevute (Tabella A.4)</p>	<p>È stato proposto di eliminare la colonna “esposizione creditizia cancellata” in quanto di scarso valore informativo. In alternativa, si chiede di fornire il valore dell’esposizione creditizia cancellata per le sole attività acquisite nel corso dell’esercizio.</p>	<p>NO</p>	<p>Si ritiene che l’informativa sia utile per mantenere traccia del valore delle esposizioni creditizie prima dell’escussione delle garanzie ricevute e di valutare la relativa perdita, confrontando il valore delle esposizioni creditizie cancellate con quello delle garanzie escusse.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Informativa richiesta dalla Sezione 1 “Rischio di credito”, Parte E:</p> <p>Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se il perimetro degli strumenti da ricomprendere nella sezione B. “Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie” include anche le esposizioni per cassa del portafoglio di negoziazione e i derivati.</p> <p>In relazione alle tabelle B.1 “Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela”, B.2 “Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela” e B.3 “Consolidato prudenziale – Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche” è stato chiesto di ridurre l’informativa richiesta per le esposizioni fuori bilancio, distinguendo tra “deteriorate” e “non deteriorate” come nella parte A “Qualità del credito”.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p>	<p>Si fa presente che il perimetro degli strumenti da ricomprendere nella sezione B. “Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie” rimane quello del 4° aggiornamento della Circolare 262 e include, pertanto, le esposizioni per cassa del portafoglio di negoziazione e i contratti derivati, che sono classificati entrambi, per definizione, tra le “esposizioni creditizie non deteriorate”.</p> <p>Le disposizioni sono state modificate.</p>